



Teramo, 21 febbraio 2014  
Ns. Prot. n.463

Egr.  
Signor Sindaco del  
Comune di Montorio al Vomano (Te)  
postacert@pec.comune.montorio.te.it

**OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALLA STIPULA DI N. 3 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-ECONOMICA DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE PRIVATA DEI COMUNI "FUORI CRATERE" COLPITI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009. – OSSERVAZIONI.**

A seguito di segnalazione di ns. iscritti si evidenzia a codesto Comune che il bando del 08/02/2014 relativo ai servizi indicati in oggetto contiene, a ns. parere, profili di genericità e contraddizione al dettame normativo tali da rendere necessaria un riesame istruttorio volto a superare gli elementi che di seguito si espliciteranno per riportare la procedura nell'ambito della trasparenza e correttezza.

Preliminarmente si osserva che l'oggetto dei contratti di cui al bando è "l'istruttoria tecnico-economica delle pratiche di ricostruzione privata dei comuni fuori cratere colpiti dal sisma del 06/04/2009".

La selezione pubblica di cui al bando viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163.

L'art. 10 (come sotto integralmente riportato) detta i compiti e le funzioni del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Infatti:

**Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

*(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)*

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora decreto legislativo n. 81 del 2008*) e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. (*comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007*)

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

Il comma 7 dell'art. 10 (richiamato nel bando) consente per carenze di professionalità all'interno dell'ente di attribuire a professionisti esterni i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento.

Si evince chiaramente che “l’istruttoria tecnico-economica delle pratiche di ricostruzione privata dei comuni fuori cratere colpiti dal sisma del 06/04/2009” non può ricadere nell’ambito di applicazione dell’art 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163.

Al fine quindi di conformare il bando alle disposizioni normative in vigore si chiede venga rimodulato il bando nell’ottica di una corretta applicazione delle norme procedendo altresì a prorogare i termini di scadenza del medesimo.

Il Presidente  
Ing. Alfonso Marozzi

